



COMUNE DI LUSIANA

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 185 REG. GEN. DEL 24-05-2018

SETTORE: Area Economico - Finanziaria

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI "RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI" REGOLAMENTO UE 2016/679.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27.12.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed il DUP 2018/2020 dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2018 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2018/2020, assegnazione delle dotazioni finanziarie;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 18.04.2018 con al quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2018-2020;

RICHIAMATO il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'accertamento/impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione attiva/passiva viene a scadenza;

RITENUTA la propria competenza in forza del Decreto sindacale prot. n. 8 del 02/01/2018;

RICHIAMATO il Codice dell'Amministrazione Digitale, D. Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D. Lgs. n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato "*Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni*", prevede che "*i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta*";

PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del 05.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante "*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*" con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 31.12.2017;

CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:

- reintrodotta l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D. Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (D.P.O.), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno e deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

DATO ATTO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on-line) nelle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D. Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedendo, al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

RAVVISATA quindi la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

DATO ATTO che con la presente determinazione si intende affidare l'incarico per lo svolgimento del servizio volto all'adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati persona;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO altresì il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;

DATO ATTO inoltre che l'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, per l'affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, c. 1°, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'art. 11, c. 6°, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, cc. 7° e 9°, D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, c. 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, c. 2°, D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, c. 1°, del citato decreto legge n. 95/2012;

CONSIDERATO che il Comune di Lusiana ha comunque effettuato un'indagine di mercato al fine di individuare il soggetto più idoneo ad assumere la funzione di D.P.O., verificando, oltre alla congruità dei prezzi praticati, anche il curriculum e la qualità dei servizi prestati, acquisendo i seguenti preventivi di spesa:

- Prot. n. 3616 del 10.05.2018 - sig. Maddalozzo Bruno con sede ad Arsiè (BL) in Via Campagna n. 9. Proposta di incarico annuale al prezzo di € 900,00 (Iva esclusa);
- Prot. n. 3633 del 10.05.2018 - Studio Lexin - Avvocati Impresa con sede a Schio (VI) in Via Monte Ciove n. 26. Proposta di incarico biennale al prezzo di € 5.000,00 (Iva e c.p.a. esclusi);

- Prot. n. 3760 del 14.05.2018 – Boxxapps srl con sede a Mestre (VE) in via Torino, 180 Proposta di incarico biennale al prezzo di € 4.000,00 (Iva esclusa);
- Prot. n. 3907 del 21.05.2018 -. Studio Cavaggioni scarl con sede a San Bonifacio (VR) in Via Luigi Pirandello n. 3/N. Proposta di incarico annuale al prezzo di € 1.500,00 (Iva esclusa);

RITENUTO che dall'esame delle offerte pervenute, a seguito di attenta valutazione delle voci che la compongono, risulta congrua e conveniente per l'amministrazione l'offerta dello Studio Cavaggioni con sede a San Bonifacio in Via L. Pirandello n. 3/N, in quanto trattasi di offerta relativa ad incarico annuale, tenuto conto inoltre che lo Studio Cavaggioni dispone delle risorse umane e tecniche nonché dell'esperienza necessaria ad eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, garantito dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, certificato n. 40048, rilasciato da CSQA in data 26.06.2015;

DATO ATTO che il prezzo finale da liquidare alla ditta affidataria sarà oggetto di un ribasso del 10/15% in caso di affidamento del servizio anche da parte di due o più comuni collegati;

RITENUTO pertanto, conveniente e vantaggioso per l'Amministrazione affidare a suddetta ditta il servizio descritto con durata di un anno decorrente dalla formalizzazione dell'incarico;

RITENUTO di determinare a contrattare con procedura di affidamento diretto precisando quanto segue:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è di ottemperare alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati persona;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento del servizio volto all'adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati persona, con particolare riferimento all'individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.);
- il valore economico del contratto prevede un importo di € 1.500,00 (Iva esclusa);
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza direttamente con la ditta incaricata ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016;
- le clausole negoziali essenziali sono:
 - a) assolvimento dei compiti stabiliti dall'art. 39 "Compiti del responsabile della protezione dei dati" del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, a seguito dell'atto di designazione del Sindaco;
 - b) pagamento previa presentazione di fattura elettronica;
- la scelta del contraente viene effettuata a seguito di attenta valutazione delle voci dell'offerta economica, tenuto conto che quella pervenuta dello Studio Cavaggioni con sede a San Bonifacio in Via L. Pirandello n. 3/N risulta congrua e conveniente per l'amministrazione, in quanto trattasi di offerta relativa ad incarico annuale, ed in considerazione che la ditta dispone delle risorse umane e tecniche nonché dell'esperienza necessaria ad eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, garantito dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, certificato n. 40048, rilasciato da CSQA in data 26.06.2015

ACQUISITO il Codice identificativo di gara, CIG n. Z6A23B6736 per l'importo di € 1.500,00 (Iva esclusa), che corrisponde all'importo del servizio prestato;

TENUTO CONTO che relativamente alle disposizioni di legge in materia di bilancio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate in contabilità al momento della nascita dell'obbligazione, ma con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza che nel presente caso viene definita per il 50% in data 31.12.2018 e 50% al 30.06.2019;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in cui si stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione – P.E.G. e con le nuove regole di finanza pubblica in materia di "pareggio

di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del vigente D. Lgs. 267/2000, della regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato dal D. L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente il Responsabile dell’Area dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a suo carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse (di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della legge 190/2012);

VISTA la propria competenza in materia;

DETERMINA

1. di contrarre per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento del servizio volto all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all’individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.);
2. di dare atto che:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è di ottemperare alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati persona;
 - il contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento del servizio volto all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati persona, con particolare riferimento all’individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.);
 - il valore economico del contratto prevede un importo di € 1.500,00 (Iva esclusa);
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza direttamente con la ditta incaricata ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016;
 - le clausole negoziali essenziali sono:
 - c) assolvimento dei compiti stabiliti dall’art. 39 “Compiti del responsabile della protezione dei dati” del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, a seguito dell’atto di designazione del Sindaco;
 - d) pagamento previa presentazione di fattura elettronica;
 - la scelta del contraente viene effettuata a seguito di attenta valutazione delle voci dell’offerta economica, tenuto conto che quella pervenuta dello Studio Cavaggioni con sede a San Bonifacio in Via L. Pirandello n. 3/N risulta congrua e conveniente per l’amministrazione, in quanto trattasi di offerta relativa ad incarico annuale, ed in considerazione che la ditta dispone delle risorse umane e tecniche nonché dell’esperienza necessaria ad eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, garantito dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, certificato n. 40048, rilasciato da CSQA in data 26.06.2015
3. di affidare, pertanto, allo “Studio Cavaggioni” con sede a San Bonifacio (VR) in Via Luigi Pirandello n. 3/N – CF/PI n. 03594460234, l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati, in attuazione del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE per la comma complessiva di € 1.830,00 (Iva inclusa);
4. di impegnare la somma complessiva di € 1.830,00 (Iva al 22% inclusa), a favore dello “Studio Cavaggioni” con sede a San Bonifacio (VR) in Via Luigi Pirandello n. 3/N - CF/PI n. 03594460234, con la seguente imputazione:

Importo	Missione	Progr.	Anno di imputazione	Cap/art	Codice conto finanziario
€ 915,00	1	3	2018	322/6	1.03.02.19.000

€. 915,00	1	3	2019	322/6	1.03.02.19.000
-----------	---	---	------	-------	----------------

5. di dare atto che il prezzo finale da liquidare alla ditta affidataria sarà oggetto di un ribasso del 10/ 15% in caso di affidamento del servizio anche da parte di due o più Comuni collegati;
6. di liquidare gli importi a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica vistata dal responsabile del servizio;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.- Tuel, il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

Il presente provvedimento:

ai sensi dell'art. 30 – comma 6 del vigente regolamento generale dei servizi e degli uffici sarà pubblicato all'albo on-line per 15 giorni consecutivi.

comportando impegno di spesa sarà trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo dopo l'apposizione del "visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria" come previsto dall'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

non comportando impegni di spesa è esecutivo dal giorno dell'adozione ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del Testo Unico 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il Responsabile

F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI "RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI" REGOLAMENTO UE 2016/679.

CIG Z6A23B6736

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 24-05-2018.

*per la motivazione indicata con nota:

IMPEGNO DI SPESA					
N.	258	sub	Anno 2018	del 24-05-2018	Comp./Res. C
Capitolo 322	Articolo 6	Cod. bil. 01.03-1 .03.02. 19.006	SIOPE	Descrizione capitolo: SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	
Causale impegno		AFFIDAMENTO INCARICO DI "RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI" REGOLAMENTO UE 2016/679.			
Importo operazione		€. 915,00			

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 258			
Anno 2019	Del 24-05-18	Comp./Res. C	€. 915,00

IMPEGNO DI SPESA					
N.	258	sub	Anno 2019	del 24-05-18	Comp./Res. C
Capitolo 322	Articolo 6	Cod. bil. 01.03-1 .03.02. 19.006	SIOPE	Descrizione capitolo: SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	
Causale impegno		AFFIDAMENTO INCARICO DI "RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI" REGOLAMENTO UE 2016/679.			
Importo operazione		€. 915,00			

II RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**DETERMINAZIONE N. 185 REG. GEN.
DEL 24-05-2018**

SETTORE: Area Economico - Finanziaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Lusiana, li 24-05-2018

F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa